

“Quei Ragazzi. Lavori in corso.”
Associazione Ludico/Culturale

Statuto

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. Costituzione e durata.

1. E' costituita l'Associazione denominata “Associazione Ludico/Culturale Ricreativa Quei ragazzi. Lavori in corso”, in forma di associazione non riconosciuta.
2. L'Associazione ha sede in Campi Bisenzio (FI), vie Paradiso 19.
3. La durata è illimitata.

Articolo 2. Statuto.

1. L'“Associazione Ludico Culturale Ricreativa Quei Ragazzi” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Articolo 3. Modifiche allo Statuto.

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aderenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aderenti.

Articolo 4. Oggetto e scopo.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, culturale, civile, di promozione dello sport, della cultura, del tempo libero e del gioco intelligente, oltre che del superamento di tutte le forme di disagio sociale. Opera con l'obiettivo di realizzare possibili opportunità di integrazione della disabilità e di autonomia nella vita attiva, nel contesto sociale, produttivo e lavorativo.
2. In particolare, l'associazione si propone di coltivare e diffondere la pratica e la cultura legata all'agricoltura e al piccolo allevamento intesi come momenti di socialità e divertimento, occasione di contatto con persone e culture diverse e percorso di miglioramento personale in ottica di aumento delle autonomie.

Articolo 5. Attività principali.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione si propone in particolare di:

- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ludica, sportiva e ricreativa, per assicurare ai propri soci momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze;
- incentivare l'organizzazione di iniziative per raccogliere fondi a fini di autofinanziamento;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, altre associazioni, scuole e altro.
- organizzare gite, soggiorni e viaggi per i soci;
- promuovere attività ludico\motorie, sportive e culturali;
- promuovere e gestire attività di formazione.

Articolo 6. Attività complementari.

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali, l'Associazione può svolgere attività complementari. In particolare per gli associati potrà, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge 383/2000:

- allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché attività turistiche e ricettive per i propri associati, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale;

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO SECONDO - ADERENTI.

Articolo 7. Ammissione.

1. Sono aderenti all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità indicate dallo statuto.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. In ogni caso il diniego può essere motivo di mancata ammissione dell'aspirante socio da parte del Consiglio Direttivo.

3. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti emanati, e delle delibere degli organi sociali.

4. Il richiedente acquisirà la qualifica di socio al momento del rilascio della tessera sociale.

Articolo 8. Adesione.

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi direttivi.

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

3. I soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti e assimilati, e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 9. Perdita della qualità di Socio.

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione, decadenza.

Articolo 10. Recesso e decadenza.

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data della richiesta se accettata del Consiglio Direttivo, salvo casi specifici.

2. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione.

3. Gli aderenti che non avranno effettuato il versamento quota entro la data indicata dall'assemblea, si considerano decaduti.

Articolo 11. Esclusione.

1. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, ai soci e ai terzi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il socio escluso che non condivida il provvedimento di esclusione può fare ricorso all'Assemblea che esprimerà parere insindacabile.

2. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO TERZO - ORGANI.

Articolo 12. Organi.

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

Articolo 13. Composizione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 14. Convocazione.

1. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o a seguito di delibera del Consiglio stesso.
2. La comunicazione deve essere comunicata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei soci e in regola con la quota associativa e dovrà essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
3. La convocazione dell'Assemblea deve indicare luogo, giorno e ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
4. La convocazione potrà essere effettuata con i seguenti mezzi:
 - A mezzo postale
 - Apposizione di Avviso nella bacheca della sede associativa
5. L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Articolo 15. Oggetto delle delibere Assembleari.

1. L'Assemblea:
 - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 - c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 16. Validità dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti. Possono essere previste deleghe da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti, nel numero massimo di due. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
2. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Articolo 17. Il Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni; possono essere rieletti. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente e un Segretario.
3. Le cariche sociali sono gratuite.

4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta di almeno il 20% dei soci, comunque più volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 18. Il Presidente del Consiglio Direttivo.

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
3. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
5. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
6. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
9. Il Presidente cura, con il Segretario, la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 19. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 20. Il Segretario del Consiglio Direttivo.

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

TITOLO QUARTO - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO.

Articolo 21. Patrimonio.

1. Il patrimonio è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 22. Erogazioni, donazioni e lasciti.

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
5. Comunque, i soci fondatori potranno ricevere un corrispettivo per la loro attività svolta a favore dell'associazione.

Articolo 23. Bilancio.

1. Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno venti giorni prima della data fissata per l'approvazione.
4. I soci, riuniti in Assemblea, approveranno il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura rispettivamente dell'anno in corso e successivo a quello di spettanza.

Articolo 24. Avanzi di gestione.

1. All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali.

Articolo 25. Convenzioni.

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione

deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

2. Gli aderenti che svolgono attività in regime di convenzione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 26. Scioglimento.

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea la quale delibera a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Articolo 27. Legge applicabile.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 28. Consorzi/coordinamenti.

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.

ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE QUEI RAGAZZI, LAVORI IN CORSO
VIA VIERLE NESPOLO, 15 50060 LONDA (FI)

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

l'iscrizione del Vostro Ente all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta presso questa Direzione Regionale.

Motivazioni

a seguito del controllo preventivo di carattere esclusivamente formale il Vostro Ente è stato iscritto nel Registro delle Onlus tenuto dalla scrivente Direzione regionale a decorrere dal 27/12/2017, numero di iscrizione: 2554, del 18.01.2018, nel settore di attività 01 - ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA.

L'Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di controllare l'aderenza delle attività effettivamente svolte alle previsioni statutarie.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 460/1997;

Decreto Ministeriale n. 266/2003;

Decreto legislativo n.300/1999;

Funzionario responsabile dell'istruttoria Mario Di Verniere - tel. 055 4978311

Responsabile del procedimento Antonino Giuseppe Graci

IL DIRETTORE REGIONALE

Carlo Palumbo

